

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	1/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

**POLICY  
DI PRICING E REGOLE INTERNE  
PER LA  
NEGOZIAZIONE / EMISSIONE  
DEI PRESTITI  
OBBLIGAZIONARI**

**EMESSI DALLA  
BANCA D'ALBA  
CREDITO COOPERATIVO SC**

Redatto da	Servizio Finanza e Assicurazione
In collaborazione con	Servizio Organizzazione e Progetti Innovativi

Approvazione Banca d'Alba	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	15/09/2020

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	2/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. DEFINIZIONE ED EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	3
3. GESTIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	4
4. APPROCCIO METODOLOGICO.....	5
5. MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE .....	6
6. COMPONENTE COMMERCIALE .....	7
7. DETERMINAZIOE DEL MARK-UP .....	7
8. REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE.....	9

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	3/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

## 1. PREMESSA

L'approccio metodologico per la valutazione delle obbligazioni emesse dalla Banca d'Alba Credito Cooperativo s.c. (in seguito Banca) è stato definito sulla base dell'analisi dei seguenti elementi:

- Comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009;
- Linee Guida interassociative per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi del 5 agosto 2009 (Abi-Assosim-Federcasse);
- Regole in tema di determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari stabilite dallo IAS 39 e posizioni espresse dai principali organismi tecnici nazionali e comunitari in materia di vigilanza bancaria e finanziaria (CESR, CEBS, Comitato di Basilea) nonché contabile (OIC, EFRAG) nell'ambito del dibattito relativamente alla determinazione del *fair value* delle passività finanziarie;

La citata analisi della normativa in materia di bilancio trova la sua ratio nel principio, previsto dalla Comunicazione Consob 9019104, della coerenza dei criteri di *pricing* adottati nei confronti della clientela con quelli utilizzati per la valutazione dei titoli di proprietà.

La seguente policy dopo una breve illustrazione della definizione e della gestione dei prestiti obbligazionari, disciplina le modalità di determinazione del pricing delle Obbligazioni emesse dalla Banca sia in fase di emissione che in fase di negoziazione.

## 2. DEFINIZIONE ED EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Le Istruzioni di Vigilanza in materia di emissioni obbligazionarie prevedono che i titoli possano avere durata originaria minima pari ad almeno 36 mesi ovvero inferiore a 36 mesi purché la durata media non risulti inferiore a 24 mesi. In nessun caso, la durata media può scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi; i titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

E' stabilito un taglio minimo di 1000 € per le emissioni di importo non inferiore a 150 milioni di € ovvero per quelle effettuate da banche in possesso dei seguenti requisiti:

- un patrimonio di Vigilanza non inferiore a 25 milioni di €
- i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;
- l'ultimo bilancio certificato oppure che il Collegio Sindacale non abbia espresso un giudizio negativo oppure non abbia manifestato l'impossibilità di esprimere un giudizio sull'ultimo bilancio approvato.

Per le altre emissioni il taglio minimo è pari a 10.000 € Inoltre tagli più elevati, anche nell'ambito di una stessa emissione, sono consentiti per importi che comunque devono essere multipli di 1.000 €

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	4/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

Il rimborso anticipato delle obbligazioni su iniziativa della Banca non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche ovvero del collocamento.

Il rimborso anticipato delle obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non può avvenire prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche.

La Banca adotta, invece, il prospetto semplificato per le proprie emissioni obbligazionarie che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano *plain vanilla*<sup>1</sup>;
- il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a **euro 75.000.000**;
- non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
- non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.

La Banca calcola il controvalore di 75.000.000 con riferimento ai 12 mesi precedenti dalla data in cui si intende effettuare la singola emissione. Nel controvalore di 75.000.000 di euro sono inserite le emissioni offerte, anche se emesse in regime di esenzione totale da prospetto, mentre restano escluse le emissioni di prodotti finanziari rivolte a investitori qualificati (ad esempio, gli eventuali prestiti emessi destinati all'esclusiva sottoscrizione da parte di Iccrea per fini di liquidità), nonché le offerte in titoli garantiti dallo Stato italiano.

Qualora un'emissione faccia superare la soglia dei 75.000.000, la Banca provvederà a redigere e pubblicare un prospetto informativo base/ ordinario.

La Banca, al fine di assicurarne la liquidità compravende le proprie obbligazioni attraverso regole interne.

L'emissione di ciascuno dei prestiti obbligazionari deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione o, su delega di questo, dal Comitato Esecutivo; possono essere adottate regole semplificate per emissioni obbligazionarie incluse in un programma di emissione in precedenza deliberato e il cui prospetto sia già stato approvato.

All'atto dell'emissione del prestito obbligazionario viene prodotta tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e riportata nelle disposizioni attuative del Processo Finanza della Banca.

### **3. GESTIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

La Banca negozia le proprie emissioni sul mercato secondario attraverso apposite regole interne in base alle modalità di volta in volta previste nella documentazione d'offerta e nelle condizioni stabilite nella execution/ transmission policy e in coerenza con le metodologie utilizzate nella policy di pricing.

<sup>1</sup> Sono sottoponibili alla disciplina del prospetto semplificato, oltre che le obbligazioni a tasso fisso, variabile e zero coupon anche le obbligazioni step up/down e quelle a tasso misto. Restano fuori dalla disciplina del prospetto semplificato le emissioni diverse dalle obbligazioni plain vanilla, tra le quali, ad esempio, le obbligazioni subordinate e quelle che prevedono un cap ovvero un floor.

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	5/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

Dovranno, comunque, essere rispettati i vincoli di taglio minimo negoziabile.

Attraverso la procedura adottata, sarà assicurato al cliente:

- un pronto smobilizzo (entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine del cliente),
- condizioni di prezzo significative, secondo principi e criteri di spread predefiniti nella "Policy di valutazione e pricing dei prodotti finanziari" tempo per tempo vigente.

In particolare, la Banca in tale Policy stabilisce le metodologie di valutazione dei propri prestiti obbligazionari e le altre variabili sottostanti che compongono il prezzo praticato alla clientela. In particolare, sono definiti i livelli di spread massimo applicabile, avuto riguardo a:

- tipologia di prodotto;
- vita residua;
- quantità dell'operazione e percentuale di emissione;
- contesto di mercato.

#### 4. APPROCCIO METODOLOGICO

Di seguito si riportano i criteri adottati per la determinazione del *pricing* dei prestiti obbligazionari emessi dalla *Banca*, al fine di conciliare, in conformità alle disposizioni normative e contabili in materia, le seguenti prerogative:

- coerenza della metodologia con le attuali prassi operative della Banca, ivi compreso il mantenimento della peculiare relazione commerciale della Banca con la clientela e l'omogeneità delle tecniche di valutazione adottate a livello di Categoria;
- adozione della medesima tecnica di valutazione sul mercato primario e secondario e basata su parametri desumibili dal mercato e dalla clientela di riferimento della Banca, rappresentata dalla propria clientela retail;
- contenimento dei relativi oneri di implementazione e degli impatti di adeguamento operativo per la Banca, nel rispetto e nella tutela del maggiore interesse per la clientela.

La soluzione metodologica individuata, in considerazione dei citati presupposti, nonché del contesto operativo di riferimento e delle prassi metodologiche in uso presso la *Banca* e presso altri intermediari bancari, individua le tecniche di valutazione che concorrono alla definizione del prezzo di emissione/negoziazione dei prestiti obbligazionari della *Banca*.

Il processo valutativo dei titoli obbligazionari di propria emissione prevede che il *fair value* sia calcolato mediante la *curva free risk*, a cui viene applicato uno spread in valore assoluto che tiene conto del merito di credito dell'emittente e di una componente commerciale. Lo spread è determinato a partire dalla curva di spread di mercato riferita ad un livello di rating. La componente commerciale viene calcolata per ciascuna emissione, distinguendo per tipologia di emissione, tra tasso fisso o variabile.

Le componenti precedentemente indicate vengono aggiornate tempo per tempo secondo metodologie e periodicità prestabilite facendo riferimento a fonti di mercato, così che le valutazioni

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	6/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

successive a quella iniziale possano riflettere variazioni delle condizioni di mercato e del rapporto commerciale della *Banca* con i propri clienti.

Pertanto il *fair value* è calcolato, con l'ausilio di idonee procedure informatiche, secondo l'approccio dell'attualizzazione dei flussi futuri, attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$FV = \sum C_i \times \Delta t_i \times DF_i + 100 * DF_n$$

dove:

- $C_i$  nel caso di un titolo a tasso variabile  $C_i = (Fwi + s)$  è la cedola *i-esima* calcolata come somma dell'*i-esimo* tasso forward  $Fwi$  e dell'eventuale spread  $s$ ;
- nel caso di un titolo fisso  $C_i$  è il tasso fisso di riferimento del titolo, costante per tutta la vita del titolo o cedola crescente/decrescente nell'ipotesi di emissione Step-Up/Down;
- $\Delta t_i$  è la *i-esima* durata cedolare;
- $DF_i$  è il fattore di sconto del flusso *i-esimo* determinato sulla base del tasso risk-free di mercato, a cui viene aggiunto uno spread creditizio in valore assoluto e dedotto uno sconto commerciale, entrambi aggiornati alla data di valutazione.

Laddove sia prevista un'opzione (es. Cap e/o Floor), l'obbligazione sarà un'obbligazione strutturata, scomponibile, sotto il profilo finanziario, in una componente obbligazionaria pura, valutata come sopra descritto, ed una componente derivativa valutata mediante modelli finanziari che possono variare in base al tipo di opzione implicitamente acquistata o venduta dall'Emittente.

## 5. MERITO DI CREDITO DELL'EMITTENTE

Lo spread di emissione ed il prezzo di negoziazione del titolo obbligazionario tengono conto, come già detto, del merito creditizio della *Banca*, per la cui quantificazione, in assenza di un *rating* ufficiale (individuale o relativo al FGI) rilasciato da una agenzia specializzata, la Banca ha deciso di avvalersi del *rating* puntuale determinato dal FGI (transcodificato sulla scala delle principali agenzie di rating).

Più precisamente, l'impostazione definita si basa in primo luogo sulla considerazione che, in assenza di *rating* ufficiali, i *rating* puntuali determinati dal FGI possono rappresentare la soluzione operativa più appropriata in quanto:

a) derivano da una sistema di stima del merito creditizio delle BCC-CR:

- conforme dal punto di vista metodologico alle prescrizioni previste dalla normativa prudenziale di Basilea 2 per i sistemi IRB (*Internal Rating Based*);

- oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia nell'ambito del processo di riconoscimento formale del FGI;

b) garantiscono la coerenza rispetto alle valutazioni effettuate ai fini interni dal FGI.

Sulla base di un approccio che si va affermando presso le Agenzie internazionali di Rating, i network bancari cooperativi che si doteranno di schemi di tutela istituzionali potranno ottenere, a seconda delle condizioni, un "rating floor" ovvero un "rating di sistema" che potranno essere estesi alle singole BCC-CR aderenti.

Con specifico riferimento al rating floor, poiché il concetto di questa tipologia di rating sottende una uniformazione delle BCC-CR aderenti al FGI in termini di "rating minimo", la *Banca*

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	7/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

ritiene coerente utilizzare, in assenza di un *rating* individuale ufficiale, il *rating* puntuale della *Banca* determinato dal FGI nel caso risulti migliore del *rating floor*.

Ciò premesso e atteso che la garanzia del FGI coprirà le sole obbligazioni sottoscritte dalla clientela *retail*<sup>2</sup> emesse in data successiva a quella di avvio operativo dello stesso e nel presupposto dell'attribuzione di un *rating floor* ufficiale, seguendo il citato approccio si prospettano le seguenti soluzioni operative:

- a) per le emissioni obbligazionarie emesse precedentemente all'avvio operativo del FGI: “*rating* puntuale” della *Banca* determinato dal FGI;
- b) per le emissioni obbligazionarie emesse successivamente all'avvio operativo del FGI:
  - non coperte da garanzia del FGI: come nel punto a);
  - coperte da garanzia del FGI e nelle more di assegnazione del *rating floor* ufficiale: come nel punto a);
  - coperte da garanzia del FGI con *rating floor* ufficiale:
    - i. *rating floor* del FGI; oppure
    - ii. “*rating* puntuale” della *Banca* determinato dal FGI se migliore del *rating floor*.

La componente di merito creditizio dell'emittente sarà calcolata come differenza, relativamente alla struttura a termine dei tassi, tra la curva corrispondente al *rating* selezionato (diversa per livello di *seniority*), secondo quanto descritto in precedenza, e quella *risk-free*. Nel caso non risultino disponibili curve a termine per classi di rischiosità inferiori ad alcuni livelli di *rating* si procederà a determinarle attraverso opportune tecniche interpolative.

## 6. COMPONENTE COMMERCIALE

La parte dello spread di emissione diversa da quella relativa al merito creditizio dell'emittente è riferibile ad una componente commerciale (di seguito *spread commerciale*) la cui entità viene determinata come differenza tra il tasso determinato in base alla curva attribuibile al *rating* dell'emittente (rilevato sulla curva in base alla scadenza dell'emissione) e il rendimento effettivo a scadenza dell'emissione.

Nel secondario, lo spread commerciale che viene applicato per le varie emissioni in circolazione è la differenza rilevata per le specifiche durate tra la curva relativa al *rating* Banca e la curva Banca. La curva Banca è calcolata applicando ai tassi della curva di Bloomberg BVSC0110 “*Eur Italia Banche BBB+, BBB, BBB-*” la percentuale dello spread d'emissione, calcolata sul corrispondente tasso, dell'ultima emissione collocata dalla Banca. La curva Banca verrà calcolata separatamente per le emissioni a tasso fisso da quelle variabili e ad ogni emissione verrà applicata, ai fini valutativi, la curva corrispondente a seconda della specifica tipologia.

## 7. DETERMINAZIONE DEL MARK-UP

La Banca definisce il livello di mark up massimo applicabile, eventualmente, in base ai seguenti parametri:

<sup>2</sup> Sono esclusi dalla garanzia i prestiti obbligazionari subordinati

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	8/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

- tipologia del prodotto
- vita residua
- contesto di mercato
- quantità dell'operazione e percentuale dell'emissione

Per quanto concerne il parametro "contesto di mercato" a titolo meramente esemplificativo, si può ipotizzare un'applicazione di uno spread denaro/lettera nel seguente modo:

### 5.1 Contesto di mercato

In condizioni "normali" di mercato si applicherà:

Per i titoli a tasso variabile

- uno spread denaro di Max 50 p.b.
- uno spread lettera di Max 50 p.b

Nel caso di titoli a tasso fisso i dati precedenti sono aumentati di 10 basis point per ogni anno di vita residua.

In condizioni "di stress" di mercato si potrà applicare per tutti i titoli:

- uno spread denaro di Max 200 p.b.
- uno spread lettera di Max 200 p.b.

Pertanto, al verificarsi di "condizioni di Stress" è possibile aumentare lo spread previsto in "condizioni normali" come sopra indicato ovvero sospendere temporaneamente la negoziazione degli strumenti finanziari.

Le condizioni di stress possono essere determinate, eventualmente, sulla base della seguente griglia:

<b>Parametri</b>	<b>Soglia1</b>	<b>Soglia2</b>
Variazione giornaliera tasso Euribor 3 mesi	10	20
Variazione giornaliera tasso Euribor 6 mesi	10	20
Variazione giornaliera spread btp-irs (3 anni)	20	35
Variazione giornaliera spread btp-irs (5 anni)	25	50
Variazione giornaliera spread btp-irs (10 anni)	25	50
Variazione giornaliera tasso irs (3 anni)	10	25
Variazione giornaliera tasso irs (5 anni)	10	25
Variazione giornaliera tasso irs	10	25

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	9/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

(7 anni)		
----------	--	--

- Al superamento della soglia 1 di almeno uno dei parametri, possibilità di aumento dello spread denaro/lettera fino ai massimi sopraindicati;
- Al superamento della soglia 2 di almeno uno dei parametri, possibilità di sospensione delle negoziazioni sugli strumenti finanziari fino al giorno lavorativo successivo a quello in cui tutti i parametri scenderanno al di sotto della soglia 2

Le componenti che definiscono il mark up saranno storicizzate al fine di ricostruire l'attività svolta.

## **8. REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Soggetto negoziatore**

La Banca d'Alba Credito Cooperativo SC (di seguito *Banca*) in negoziazione per conto proprio.

### **6.2 Prodotti finanziari negoziati**

Le tipologie di prodotti finanziari per i quali la *Banca* assicura il riacquisto, conformemente alle presenti regole, sono le obbligazioni di propria emissione con l'eccezione di quelle subordinate le cui limitazioni alla negoziazione sono riportate nei rispettivi Prospetti Informativi consegnati all'atto della sottoscrizione.

Gli specifici prodotti finanziari, rientranti nella tipologia individuata, vengono selezionati dalla Direzione Finanza per la vendita in base alla disponibilità degli stessi nel portafoglio di proprietà e alle valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla *Banca*.

### **6.3 Tipologia di clientela ammessa**

Possono accedere alle negoziazioni tutti i clienti della *Banca*.

### **6.4 Procedure, modalità di negoziazione ed esecuzione dell'ordine.**

La *Banca* mette a disposizione della propria clientela la propria rete di vendita con apposito personale autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento e terminali remoti presenti presso tutte le filiali collegati con l'infrastruttura centrale del sistema.

La *Banca* esprime le proposte di negoziazione sulla base dei criteri di *pricing* definiti nel paragrafo 4.1 e nel rispetto dei meccanismi di funzionamento e trasparenza di seguito definiti.

Tale sistema consente il controllo e la tracciabilità dei prezzi, delle quantità esposte e delle operazioni concluse.

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	10/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

Le negoziazioni si svolgono secondo il sistema di negoziazione continua: tutti gli ordini vengono eseguiti in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà della *Banca* attraverso un sistema automatico di negoziazione degli ordini (paniere).

Il sistema di negoziazione registra i dati essenziali dell'ordine e dell'eseguito quali, ad esempio, il codice ISIN dello strumento finanziario, la descrizione, il tipo di movimento, il valore nominale, il prezzo, il rateo, le spese, la divisa di denominazione dello strumento finanziario, la data e l'ora dell'ordine, la valuta di regolamento e il controvalore dell'operazione.

Lo smobilizzo e il regolamento delle operazioni in acquisto e in vendita avviene di norma entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine nella procedura.

#### **6.4.1 Pricing**

I prezzi di negoziazione sono calcolati, almeno giornalmente, attualizzando i flussi di cassa futuri ai tassi di riferimento, così come definito nella “*Politica di Pricing*” dei prestiti obbligazionari emessi della *Banca*.

Ai prezzi così determinati, la *Banca* applica uno spread denaro (proposte in acquisto) e lettera (proposte in vendita) in base a valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla Direzione Finanza e comunque in linea con le informazioni pubblicamente disponibili sui mercati regolamentati o sugli MTF per titoli analoghi liquidi. Tale spread comunque non potrà eccedere i 50 basis point in caso di acquisto del cliente (spread lettera) e i 50 basis point in caso di vendita da parte del cliente (spread denaro). Nel caso di titoli a tasso fisso i dati precedenti sono aumentati di 10 basis point per ogni anno di vita residua. La componente derivativa è invece valutata mediante modelli finanziari che variano in base al tipo di opzione implicitamente acquistata o venduta dall'Emittente.

#### **6.4.2 Quantità**

Non ci sono limiti dimensionali previsti per le proposte di riacquisto. Per le proposte in vendita i limiti sono dipendenti dalla disponibilità di obbligazioni di propria emissione nel portafoglio di proprietà, e da eventuali valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla Banca.

### **6.5 Giornate ed orario di funzionamento del sistema**

L'ammissione alla negoziazione è consentita durante l'orario di apertura delle agenzie della *Banca*.

### **6.6 Trasparenza**

La *Banca* ottempera agli obblighi di trasparenza con appositi terminali dedicati alla trasparenza disponibili presso le filiali.

#### **6.6.1 Trasparenza pre negoziazione**

Tale informativa è fornita, su richiesta agli operatori di filiale, durante l'orario di negoziazione, per ogni prodotto finanziario:

- ISIN e descrizione titolo;

<b>Banca d'Alba credito cooperativo sc</b>		Codice documento	TI35N01
Tipo documento	NORMATIVA	Versione documento	1.5
Data documento	24/07/2012	Pagina	11/11
Data ultimo aggiornamento del documento: settembre 2020			

- divisa;
- le migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità;
- prezzo, quantità e ora dell'ultimo contratto concluso.

### 6.6.2 Trasparenza post negoziazione

Tale informativa è fornita entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ogni prodotto finanziario:

- il codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario;
- la divisa;
- il numero dei contratti conclusi;
- le quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore;
- il prezzo minimo e massimo.

### 6.7 Liquidazione e regolamento dei contratti

Le operazioni effettuate vengono liquidate per contanti sul conto corrente del cliente, con valuta il secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione.

### 6.8 Controlli interni

La *Banca* adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

### 6.9 Note

Le procedure messe in atto per la negoziazione operano nei limiti di quanto previsto di volta in volta dalla documentazione di offerta dei prodotti finanziari emessi e distribuiti dalla *Banca*, alla quale gli investitori sono invitati a fare riferimento.

In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello di emissione dei titoli.